

REP. N.14502

INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA RETE RADIO REGIONALE DI COMUNICAZIONI IN EMERGENZA A SUPPORTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE (PRIMO STRALCIO FUNZIONALE). CIG 60877401F9 - CUP B29D14003400006

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di marzo in Napoli, nella sede della Giunta Regionale della Campania, via S. Lucia, 81, innanzi a me Dottoressa Annamaria Frasca, Dirigente Responsabile dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante Vicario, delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18/11/1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale della Segreteria della Giunta della Regione in virtù del combinato disposto del DPGRC n. 197 del 10.10.2013, DPGRC n. 459 del 3.12.2013 e del DPGR n. 184 del 2.10.2015, nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6 bis L.241/1990 e dell'art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale prot.n.0226703 del 28/03/2017) si sono costituiti:

1) la Regione Campania, c.f. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del dott. Italo Giulivo, Direttore Generale per i lavori pub-

blici e la Protezione Civile, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione in Napoli, alla via S. Lucia n.81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della carica rivestita, conferita con DPGRC n. 224 del 31/10/2013 e prorogata con DD.GG.RR. del 20.12.2016 n. 757, nonché del 7.2.2017 n. 58.

Il costituito Dirigente ha, altresì, reso idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013 (prot. n. 132617 del 23/2/2017), conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale;

2)il Raggruppamento temporaneo di Imprese, di seguito denominato RTI, di cui è capogruppo e mandataria la società Leonardo-Finmeccanica S.p.A., C.F. 00401990585 e P.I. 00881841001, nella persona dell'Ing. Benedetto Mariani,

, domiciliato per la carica presso la sede legale della società mandataria, in Roma alla via Piazza Monte Grappa n. 4, nella sua qualità di procuratore speciale, procura conferitagli mediante scrittura privata, autenticata nelle firme dal dott. Andrea Piermari, Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari, il 30/11/2016, rep. n. 6444, registrata a Genova l'1/12/2016 al num. 13619/IT, dall'Ing. Andrea Biraghi, in qualità di rappresentante legale della società mandataria.

In conformità a quanto previsto dall'art. 22 del D.lgs. 82/2005, la suddetta procura è conservata in originale cartaceo agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale e viene allegata al presente contratto in formato digitale.

Verificato che, con scrittura privata – autenticata nelle firme con prima auten-

tica rep. n. 64350 del 7.12.2016 e con seconda autentica rep. n. 64362 del 12.12.2016 racc. n. 22717, dal dott. Pasquale Cante, Notaio in Sant'Antimo, iscritto nel Ruolo dei Distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola è stato costituito il RTI dalle società:

- Leonardo – Finmeccanica S.p.A. (mandataria) con sede legale in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4;
- Telecom Italia S.p.A. o TIM S.p.A. con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1;
- Vitrociset Società per Azioni, con sede legale in Roma, Via Tiburtina n. 1020;
- Tech-Tron s.r.l., con sede in Casandrino (Na), Via P. Borsellino n. 116.

Verificata dalla Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile la regolarità delle visure camerali tramite il sistema telematico delle Camere di Commercio Telemaco, da cui risulta che:

- 1) la società Leonardo - Finmeccanica spa (mandataria), avente sede legale in Roma alla piazza Monte Grappa n. 4, C.F. 00401990585 e P.I. 00881841001 è iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di Roma dal 5/5/1925, REA n. RM-7031 (documento T 224344772 del 12/10/2016);
- 2) la società Vitrociset s.p.a., (Mandante) avente sede legale in Roma alla via Tiburtina n. 1020, C.F. 00145180923 e P.I. 04424091009, è iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di Roma dal 14/1/1993, REA n. RM-763805 (documento T 224344375 del 12/10/2016);
- 3) la società Telecom Italia o TIM s.p.a., (Mandante), avente sede legale in Milano, alla via Gaetano Negri n. 1, C.F. e P.I. 00488410010 è iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di Milano dal 5/8/2003, REA n. MI-1580695 (documento T 224344124 del 12/10/2016);

4) la società Tech-Tron s.r.l., avente sede legale in Casandrino (NA) alla via P. Borsellino n. 116 - C.F. 01559090616 e P.I. 01237171218 è iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di Napoli dal 29/3/1988, REA n. NA-445896 (documento T 224345489 del 12/10/2016).

Verificate, altresì, le richieste di informazioni antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali Centrale Acquisti alla Prefettura di Napoli:

- con nota prot. n. 356489 dell'10/11/2016 per la Società Leonardo - Finmeccanica spa;
- con nota prot. n. 334488 del 21/10/2016 per la Vitrociset s.p.a.;
- con nota prot. n. 180280 del 21/10/2016 per la Società Tech-Tron s.r.l.;
- con nota prot. n. 123416 del 24/10/2016 per la Telecom Italia o TIM s.p.a.

Verificato, altresì, che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto *ipso iure* ai sensi dell'art. 92 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 159/2011.

Verificata la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva per la Società Leonardo – Finmeccanica s.p.a., rilasciato dall'INPS, prot. n. 5393149 del 27/12/2016, da cui risulta che la Società, alla data del rilascio, è in regola con il versamento di premi, accessori e contributi.

Verificata la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva per la Società Vitrociset, rilasciato dall'INAIL, prot. n. 6587650 del 2/3/2017, da cui risulta che la Società, alla data del rilascio, è in regola con il versamento di premi, accessori e contributi.

Verificata la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva per la

Telecom Italia o TIM s.p.a., rilasciato dall'INPS, prot. n. 5898313 del 20/2/2017, da cui risulta che la Società, alla data del rilascio, è in regola con il versamento di premi, accessori e contributi.

Verificata la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva per la Società Tech-Tron s.r.l., rilasciato dall'INAIL, prot. n. 6612208 del 5/3/2017, da cui risulta che la Società, alla data del rilascio, è in regola con il versamento di premi, accessori e contributi.

Verificato che il Direttore Generale per i lavori pubblici e la protezione civile ha attestato, con nota n. prot. n. 15404 del 12/1/2015, che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss.mm.ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a euro 0 (zero).

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- con Deliberazione n. 368 del 13.9.2013, recante “POR FESR 2007/2013: Obiettivo Operativo 1.6: Prevenzione dei rischi naturali ed antropici”, la Giunta Regionale della Campania ha programmato l'assegnazione di complessivi 15 M€ per “gli interventi di potenziamento del sistema regionale di protezione civile interconnesso alle reti di monitoraggio dei rischi, ai sistemi di allertamento della popolazione, ai sistemi di trasmissione dati e comunicazioni in emergenza”;
- con la stessa deliberazione è stato stabilito che alla realizzazione dei suddetti interventi si perviene previa definizione, in sede di progetto, delle specifiche tecniche e funzionali dei beni e servizi da conseguire, con procedure di evidenza pubblica e nel rispetto della vigente normativa comunitaria in ma-

teria di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;

- con la stessa deliberazione è stato, altresì, autorizzato l'avvio delle procedure tecniche ed amministrative necessarie alla realizzazione degli interventi, incaricando, con ampia delega, il Dirigente del Settore programmazione interventi di protezione civile sul territorio dell'AGC ecologia tutela dell'ambiente disinquinamento protezione civile, del previgente ordinamento regionale, nonché Responsabile dell'obiettivo operativo 1.6, di provvedere ai necessari atti gestionali, da adottare in conformità alla vigente normativa in materia di contratti pubblici di lavori, forniture, servizi, avvalendosi del Settore Provveditorato ed Economato dell'AGC Demanio e Patrimonio del previgente ordinamento regionale, per le attività di supporto alla predisposizione degli atti di gara, nonché per lo svolgimento della stessa;
- a seguito dell'entrata in vigore, in data 1 novembre 2013, del nuovo ordinamento regionale amministrativo e della conseguente riorganizzazione delle strutture dirigenziali regionali, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 438 del 15 novembre 2013, il Direttore Generale per i lavori pubblici e la protezione civile è stato nominato Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.6 del POR Campania FESR 2007/2013, subentrando, per ogni adempimento, al precedente Responsabile di Obiettivo Operativo, individuato, nell'ambito del previgente ordinamento regionale, nel Dirigente dell'ex Settore programmazione interventi di protezione civile sul territorio dell'AGC ecologia tutela dell'ambiente disinquinamento protezione civile;
- in attuazione di tale deliberazione, con Decreto n. 302 del 15.05.14, il Direttore Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, che ha assunto

l'incarico di RUP dell'intervento di "potenziamento e ampliamento della rete radio regionale di comunicazioni in emergenza a supporto del sistema di protezione civile", ha designato i componenti del gruppo di progettazione incaricato di predisporre gli elaborati tecnico/amministrativi, atti prodromici all'indizione della procedura di gara ad evidenza pubblica da esperire ai fini dell'acquisizione delle forniture e dei servizi necessari alla realizzazione dell'intervento programmato;

- con Decreto n. 1188 del 31/12/2014 del Direttore Generale per i lavori pubblici e la protezione civile – Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.6, sono stati approvati gli atti predisposti dal suddetto gruppo di progettazione ed è stato dato mandato alla Direzione Generale per le Risorse Strumentali di provvedere alla predisposizione degli atti di gara necessari alla realizzazione dell'intervento di "potenziamento e ampliamento della rete radio regionale di comunicazioni in emergenza a supporto del sistema di protezione civile – Primo stralcio funzionale", nonché all'indizione, pubblicazione ed esperimento della stessa, con individuazione del contraente aggiudicatario;
- con Decreto Dirigenziale del 5/5/2015 n. 40 della Centrale Acquisti della Direzione Generale per le Risorse Strumentali, è stata indetta, ai sensi del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163, apposita gara e sono stati approvati i relativi atti per l'affidamento del Progetto per l'ampliamento e potenziamento della rete radio regionale di comunicazioni in emergenza a supporto del sistema di protezione civile (Primo stralcio funzionale);
- il bando di gara, con i relativi allegati, è stato pubblicato sul B.U.R.C. del 8/5/2015 n. 31 e per lo stesso si è provveduto agli adempimenti relativi alle pubblicazioni previste per legge;

- a conclusione delle operazioni, la Commissione di gara, nominata con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per le Risorse Strumentali n. 65 del 10/9/2015, ha aggiudicato in via provvisoria la gara esperita, con verbale n. 7 del 13/11/2015 al RTI;
- con Decreto Dirigenziale del 30/12/2015 n. 116 della Centrale Acquisti è avvenuta la presa d'atto delle risultanze di gara ed è stata aggiudicata definitivamente la stessa in favore del RTI;
- con mail p.e.c. del 30/12/2015, (identificativo messaggio opec275.20151230120856.30510.10.1.2@pec.actalis.it) è stata inviata comunicazione dell'aggiudicazione definitiva al RTI;
- si è provveduto alla pubblicazione degli esiti dell'aggiudicazione di gara sulle gazzette ufficiali e sulla stampa, come comunicato con nota del 7/5/2015 prot. n. 314872, dalla Centrale Acquisti;
- con Decreto Dirigenziale del 20/2/2017 n. 22 della Centrale Acquisti è stato rettificato l'importo di aggiudicazione della gara d'appalto, stabilendone l'ammontare contrattuale in € 5.324.427,00, (cinquemilionitrecento ventiquattromilaquattrocentoventisette/00) di cui € 109.782,00 (centonovemilasettecentottandadue/00) per oneri di sicurezza, a fronte di quello errato, stabilito con il Decreto n. 116/2015;
- con Decreto n. 6 del 10/1/2017 della Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile, si è preso atto della verifica positiva dei requisiti delle Società costituenti il RTI ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D. lgs. 163/2006;
- con nota prot. n. 2015.0096533 dell'11/2/2015 è stato reso il parere in merito al presente schema di contratto dalla competente struttura dell'Ufficio



Speciale Avvocatura Regionale, i cui rilievi sono stati recepiti nel presente contratto;

- gli oneri di esecuzione del presente contratto graveranno sul capitolo 6232 del bilancio gestionale regionale relativo al periodo di valenza contrattuale, dove sono appostati i fondi dell'Azione 5.3.1 dell'obiettivo specifico 5.3 del POR FESR Campania 2014-2020, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 516 del 27/09/2016 di riprogrammazione per il completamento dell'intervento, di importo pari a € 7.054.513,33 (settemilionicinquantaquattromilacinquecentotredici/33);

- che con Decreto n. 177 del 31/3/2015 della Direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile – UOD Centro funzionale prevenzione e monitoraggio rischi e allertamenti ai fini della protezione civile – è stato approvato lo schema del presente contratto.

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

#### Art. 1 – Premesse.

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono e che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata. Tale documentazione, compresi il bando di gara, il capitolato d'appalto, il disciplinare di gara, con gli allegati di cui al Decreto Dirigenziale n. 40 del 5/5/2016 e gli impegni assunti dal RTI e dichiarati nell'offerta economica e tecnica in sede di gara, è pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti.

La richiamata documentazione è conservata presso la Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile, e non è allegata al presente contratto per richiesta espressa delle Parti contraenti, ad eccezione della procura.

Art. 2 – Consenso e oggetto.

La Regione affida al RTI, che accetta senza riserve, la progettazione esecutiva, la fornitura, l'installazione e la messa in funzione degli apparati e dei sistemi HW e SW necessari alla realizzazione del primo stralcio funzionale del progetto redatto dalla Regione per l'ampliamento e il potenziamento della rete di radiocomunicazioni PMR regionale, utilizzata per finalità di Protezione Civile.

Tutte le prestazioni oggetto del presente contratto devono essere eseguite a perfetta regola d'arte, con modalità "chiavi in mano" e in conformità agli elaborati primo stralcio funzionale del progetto redatto dalla Regione, con particolare riferimento alle specifiche tecniche e al capitolato descrittivo e prestazionale, nella piena ed incondizionata osservanza di tutti i patti e le condizioni espressi nel presente contratto e nel capitolato, nonché secondo le disposizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dal Direttore dell'esecuzione del contratto e/o dai suoi collaboratori.

Tutti gli impianti e le procedure ingegnerizzate necessarie alla realizzazione del sistema, così come individuato e definito negli elaborati progettuali redatti dalla Regione e le attività e prestazioni da rendere ai fini dell'implementazione e attivazione degli apparati costitutivi della rete oggetto di ampliamento e potenziamento, comprese quelle da fornire nel periodo di garanzia e quelle relative all'addestramento all'uso del sistema da parte del personale tecnico della Regione, devono essere perfettamente eseguiti in tutti i dettagli e risultare perfettamente funzionali allo scopo.

Scopo principale del progetto è di estendere i collegamenti fonia e dati della Sala operativa Regionale Unificata (SORU) di Napoli con le altre unità fisse e mobili presenti sul territorio della Regione Campania, aumentando i servizi as-

sicurati dalla rete di radiocomunicazioni PMR della protezione civile regionale mediante l'integrazione di nuove apparecchiature e applicazioni nella rete di radiocomunicazioni PMR esistente.

Le operazioni di verifica della realizzazione del progetto, sia in corso di esecuzione che in fase di collaudo finale, saranno finalizzate al controllo a campione dei radiocollegamenti di tipo mobile e fisso realizzati sul territorio della Regione Campania, secondo quanto riportato in dettaglio nel capitolato; l'eventuale esito non positivo di tali verifiche costituirà elemento di penalità nei confronti del corrispettivo dovuto alla RTI, secondo quanto specificato nel seguito del presente contratto.

#### Art. 3 – Decorrenza e durata.

Il RTI si obbliga a dare inizio alle attività entro i trenta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

La durata del presente contratto è di 7 mesi, decorrenti dall'inizio dell'esecuzione delle prestazioni a carico del RTI.

Il tempo complessivo di realizzazione delle opere oggetto del presente contratto deve essere conforme a quanto riportato nel crono programma di cui all'Offerta Tecnica.

#### Art. 4 – Direzione dell'esecuzione del contratto e pianificazione delle attività

L'Ufficio di Direzione dell'esecuzione del contratto sarà costituito entro dieci giorni dalla stipulazione del presente contratto, tramite Decreto Dirigenziale a firma del D.G. Lavori Pubblici e Protezione civile.

L'Ufficio di Direzione dell'esecuzione del contratto provvede al monitoraggio e della verifica dei risultati raggiunti, in termini di efficacia, efficienza e qualità delle prestazioni previste dal presente contratto, compresa l'attività di vigilanza

sull'esecuzione del contratto.

Il RTI si obbliga a indirizzare formalmente ogni comunicazione relativa allo svolgimento del contratto ai referenti della Regione (RUP e Direzione dell'esecuzione del Contratto). Il RTI deve garantire la corretta pianificazione di tutte le attività, aggiornando il crono programma riportato nella documentazione tecnica d'offerta. Ogni modifica deve essere approvata dalla Direzione dell'esecuzione del contratto e non è prevista approvazione per tacito assenso. Dopo la prima approvazione, sarà cura del RTI comunicare pro attivamente e con la massima tempestività qualsiasi criticità, ritardo o impedimento che modifichino i piani concordati e ad inviare una proposta di ripianificazione delle attività, aggiornando e riconsegnando alla Regione la relativa documentazione. La documentazione così aggiornata dovrà essere approvata dalla Direzione dell'esecuzione del contratto.

#### Art. 5 – Responsabile operativo dell'appalto per il RTI

Il legale rappresentante del RTI sarà il Responsabile operativo dell'esecuzione delle prestazioni del presente contratto, che avrà specifico mandato di rappresentare ed impegnare il RTI per tutte le attività discendenti dall'esecuzione del presente contratto.

Il Responsabile operativo sarà l'unico interlocutore e referente della Direzione dell'esecuzione del Contratto per tutti gli aspetti relativi del presente contratto.

Il RTI potrà sostituire il proprio responsabile, dandone comunicazione scritta alla Direzione dell'esecuzione del Contratto prima della sostituzione, senza potere, per questo, invocare una sospensione dei termini del presente contratto.

#### Art. 6 – Esecuzione

Le prestazioni del presente contratto vengono suddivise in dieci macro-obiettivi al fine di garantire il governo ottimale delle prestazioni fornite dal RTI, nonché il controllo e il monitoraggio da parte della Direzione dell'esecuzione del contratto delle modalità e dei tempi di esecuzione del contratto.

Gli obiettivi individuati a tal fine sono i seguenti:

Obiettivo 1	Completamento della connettività a larga banda mediante la rete di trasporto ad alta capacità - Primo stralcio funzionale.
Obiettivo 2	Attivazione di una rete privata wireless virtuale protetta tra la SORU di Napoli ed alcune sedi regionali (sedi del Genio Civile di Avellino e Benevento, sedi periferiche della protezione civile regionale di Salerno e Caserta (S. Marco Evangelista), Prefetture (esistente), sedi regionali del CFS, Direzione Regionale VVF, ARCADIS ed Assessorato di Protezione Civile di Napoli) - Primo stralcio funzionale.
Obiettivo 3	Digitalizzazione delle reti radio secondo lo standard DMR tramite il ricondizionamento delle attuali Stazioni radio base già posizionate nei siti attuali
Obiettivo 4	Ampliamento della copertura radioelettrica in tutto il territorio regionale, con particolare riferimento ai capoluoghi di provincia ed all'area di Napoli - Primo stralcio funzionale.
Obiettivo 5	Completamento delle strutture tecnologiche della SORU

	per la connessione con la Sala Situazioni del Dipartimento di Protezione Civile e per la gestione delle nuove apparecchiature di comunicazione della rete oggetto dell'ampliamento - Primo stralcio funzionale.
Obiettivo 6	Realizzazione di un sistema di comunicazione Terra-Bordo-Terra TBT con gli elicotteri - Primo stralcio funzionale.
Obiettivo 7	Adeguamento del parco apparati terminali - Primo stralcio funzionale.
Obiettivo 8	Addestramento all'uso del sistema del personale regionale - Primo stralcio funzionale.
Obiettivo 9	Predisposizione del collegamento ed interfacciamento con altre reti regionali inclusa quella del soccorso sanitario 118 per il quale è prevista la realizzazione di un sistema pilota a standard DMR - Primo stralcio funzionale.
Obiettivo 10	Predisposizione del collegamento ed interfaccia con le reti radio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e fornitura di reti radio VF DMR. - Primo stralcio funzionale.

Le prestazioni derivanti dal presente contratto devono essere eseguite integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rigoroso rispetto dei termini, delle condizioni e delle modalità previsti nel presente contratto e nella documentazione prodotta nel corso dell'esecuzione dell'appalto, fermi restando, ove compatibili e migliorativi per la Regione, gli impegni assunti dal RTI. In ogni caso, le Parti possono concordare, in qualunque momento e per qualsiasi ragione, specifiche modifiche nell'esecuzione delle attività contrattuali, rispetto a

quanto sopra indicato, senza oneri aggiuntivi per la Regione. Il RTI si obbliga, comunque, a rispettare tutte le indicazioni strategiche e operative relative all'esecuzione delle attività contrattuali che dovessero essere impartite dalla Regione e a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, ivi comprese le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa comunque coinvolta nell'esecuzione del contratto. Nel corso dell'esecuzione del contratto, il RTI è comunque tenuto a fornire alla Regione tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati e gli atti che saranno da quest'ultima richiesti.

Nell'esecuzione dell'appalto il RTI si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche, sanitarie, di igiene e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate nel corso di esecuzione dell'appalto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le predette norme e prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico del RTI, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo.

#### Art. 7 – Verifiche di conformità e collaudo.

Le operazioni verifica di conformità verranno effettuate secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 163/2006 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e dal D.P.R 5 ottobre 2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

Potranno essere effettuate verifiche di conformità parziali in corso d'opera, quando la percentuale di forniture e/o servizi realizzati sia pari almeno al 10% del valore del corrispettivo del contratto; tali verifiche potranno essere svolte sia presso la/e fabbriche dei costruttori che presso i siti di installazione.

I servizi e le forniture oggetto del presente contratto saranno soggetti a verifica di conformità o collaudo da parte della Regione, anche attraverso la nomina di un'apposita Commissione, al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente Contratto e/o nel Capitolato e/o nella documentazione prodotta dal RTI stessa nel corso dell'esecuzione del contratto e, ove migliorativa per la Regione, nell'Offerta presentata dal RTI in sede di gara, fatte salve le eventuali leggi di settore e fermo restando quanto previsto negli artt. 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010. In particolare, le attività di verifica/collaudo saranno dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni della suddetta documentazione nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica avranno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. In fase di collaudo verranno comunque eseguite tutte le verifiche definite nel Piano dei Test approvato dalla Regione, ferma restando l'insindacabile facoltà di effettuarne ulteriori, e verrà accertato che tutta la documentazione richiesta sia stata regolarmente redatta e consegnata. Il RTI deve comunque comunicare per iscritto il "pronti al collaudo", nel rigoroso rispetto dei tempi indicati nel Piano di Qualità e Controllo approvato dalla Regione, fermo restando quanto previsto nel presente contratto e/o nel Capitolato e, ove migliorativa per la Regione, nell'offerta presentata dal RTI stesso in sede di gara. Le verifiche di conformità o i collaudi sono avviati entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla ricezione da par-



te della Regione della comunicazione del "pronti al collaudo", salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Nel corso delle attività di verifica/collaudo, il RTI deve costantemente garantire, senza alcun onere a carico della Regione, il pieno supporto e l'assistenza attiva per il corretto espletamento delle attività in questione. Le attività di verifica/collaudo di un intervento devono concludersi entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla ricezione da parte della Regione della comunicazione del "pronti al collaudo", salvo diverso accordo scritto tra le Parti. Al termine delle attività di verifica/collaudo, sarà redatto un apposito verbale nel quale saranno riportati:

- una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto;
- gli estremi dell'eventuale provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità;
- il giorno ed il luogo della verifica/collaudo;
- le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti;
- i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica/collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati ed i risultati ottenuti.

Ove la verifica/collaudo non risulti positiva, in tutto o in parte, la Regione comunicherà al RTI l'elenco delle anomalie riscontrate durante la fase di verifica/collaudo. In tal caso, il RTI deve tempestivamente effettuare gli interventi correttivi necessari e deve comunicare per iscritto il nuovo "pronti al collaudo", fermo restando quanto previsto in tema di penali e di risoluzio-

ne/recesso. Nel caso in cui anche la seconda verifica/collaudo non risulti positiva, in tutto o in parte, la Regione si riserva l'insindacabile facoltà di dichiarare unilateralmente la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nonché di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dalla Regione stessa.

#### Art. 8 – Inadempimenti e penali.

Le prestazioni a carico del RTI devono essere pienamente e correttamente eseguite entro e non oltre i termini previsti nel presente contratto e/o nel capitolato e nella documentazione prodotta dal RTI.

La Regione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esatto adempimento da parte del RTI di tutte le attività specificate nel capitolato e nel presente contratto.

In caso di mancato rispetto dei termini, contrattuali, come di seguito specificato, e/o delle modalità di espletamento delle prestazioni previste dal presente contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore o i fatti imputabili direttamente alla Regione, la stessa si riserva di applicare specifiche penali commisurate all'entità dell'inadempimento e/o del ritardo, come determinate nel seguito:

- per ogni giorno naturale di ritardo rispetto al termine riportato nel presente contratto e nella documentazione che deve essere prodotta nel corso dell'esecuzione si applicherà una penale fino allo 0,01% (zerovirgolazerouno per cento) del corrispettivo.

L'applicazione delle penali non pregiudicherà, in ogni caso, il diritto da parte della Regione ad ottenere la prestazione dei servizi secondo quanto previsto dal presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno, compreso il danno all'immagine. La Regione si riserva di applicare le predette penali attraverso

corrispondente decurtazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo, oppure mediante escussione della cauzione definitiva.

Resta inteso che il pagamento delle penali non pregiudicherà il diritto per la Regione di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti. L'applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo, avverrà secondo la disciplina civilistica.

Fermo restando quanto sopra, qualora l'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo di aggiudicazione, IVA esclusa, la Regione avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché di procedere in danno del RTI. Gli inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali saranno contestati dalla Regione al RTI mediante lettera raccomandata a/r ovvero via pec. In tal caso, il RTI deve comunicare, con le medesime modalità (raccomandata a/r ovvero via pec), le proprie deduzioni alla Regione nel termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano ritenute accoglibili, ad insindacabile giudizio della Regione, ovvero non vi sia stata risposta nel termine sopra indicato, la Regione potrà applicare al RTI le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

#### Art. 9 – Varianti.

Durante la fase di esecuzione del contratto, la Regione si riserva la possibilità di richiedere varianti finalizzate al miglioramento funzionale e prestazionale delle implementazioni previste, ovvero ad adeguare l'erogazione dei servizi in funzione del migliore raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente con-

tratto e nel capitolato.

Le varianti potranno essere, altresì, volte ad accogliere soluzioni tecniche suggerite dall'avvento di nuove tecnologie e dovranno essere equivalenti o migliorative sotto il profilo tecnico e/o economico per la Regione e consentire il soddisfacimento degli obiettivi dell'appalto. Le varianti collegate a nuove tecnologie non dovranno comportare nuovi e maggiori oneri per la Regione.

Le soluzioni proposte dal RTI per varianti richieste dovranno comunque essere approvate dalla Direzione dell'esecuzione del contratto. Nel caso in cui le varianti si dovessero rendere necessarie per la correzione di errori, trascuratezza o mancata attenzione da parte del RTI circa la definizione della propria offerta, tali varianti, se necessarie a garantire il rispetto delle condizioni contrattuali, dovranno essere obbligatoriamente eseguite senza ulteriori costi per la Regione ed a totale carico del RTI.

Resta salva la disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 114 e 132 del D. Lgs. 163/06.

#### Art. 10 – Corrispettivi e pagamenti.

Il corrispettivo della fornitura è pari ad € 5.324.427,00 (cinquemilionitrecentoventiquattromilaquattrocentoventisette/00) IVA esclusa, di cui € 109.782,00 (centonovemilasettecentottantaduemila/00) per oneri di sicurezza, con il quale il RTI si intende compensato di tutti gli oneri imposti con il presente contratto e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

Nel corrispettivo così calcolato si intendono pertanto compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione del contratto, tutto incluso e nulla escluso.

Il corrispettivo verrà riconosciuto a seguito di regolare fattura e di rendiconta-

zione contabile e tecnico-amministrativa.

Tutti gli obblighi ed oneri a carico del RTI e derivanti dall'esecuzione del presente contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il RTI di ogni relativo rischio e/o alea.

Il RTI non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Il corrispettivo verrà riconosciuto per stati di avanzamento a seguito delle verifiche di conformità parziali in corso d'opera con esito positivo, di importo pari al valore delle forniture e/o attività contabilizzate, salva l'applicazione della ritenuta di cui all'art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 e di eventuali penali in compensazione e previa emissione di relativa fattura.

Fermo restando quanto sopra tutti i pagamenti saranno effettuati previo accertamento della regolarità contributiva del RTI e, se del caso, dei subappaltatori che hanno effettivamente svolto attività oggetto del pagamento nonché previa autorizzazione alla fatturazione e ricezione di regolari fatture elettroniche da parte della Regione. A tal fine il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche, intestate alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile è: MRXWL5.

Gli importi saranno pagati unicamente e direttamente, alla società mandataria, a fronte dell'emissione di regolari fatture, esonerando la Regione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti che la mandataria dovrà effettuare nei confronti

delle mandanti.

Il pagamento delle somme di cui sopra sarà effettuato dalla Regione mediante accredito sul c.c. bancario indicato per iscritto dal RTI.

Art. 11 – Esecuzione in danno a seguito di risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il RTI non provveda agli interventi richiesti nei termini e con le modalità di cui ai precedenti articoli, la Regione potrà procedere alla risoluzione del contratto e affidare gli interventi ad altro soggetto con spese a carico del RTI. La spesa relativa sarà liquidata dalla Regione e successivamente detratta dall'importo dovuto al RTI all'atto del primo pagamento utile o anche dalla garanzia definitiva.

In caso di fallimento del RTI o di grave inadempienza del medesimo la Regione si riserva di ricorrere alla procedura di cui all'art. 140 del D. Lgs. n. 163/06.

Art. 12 – Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Il RTI si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il RTI si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il RTI si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il RTI anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.

#### Art. 13 – Responsabilità Civile.

Il RTI assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del RTI quanto della Regione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico della Regione oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

#### Art. 14 – Sicurezza.

Il RTI è obbligato ad osservare scrupolosamente tutte le norme antinfortunistiche vigenti ed a farle osservare al proprio personale che, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia (ex D.Lgs. 81/2008), doterà, inoltre, di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni.

#### Art. 15 – Obblighi di Riservatezza.

Il RTI ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il

materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il RTI è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il RTI sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

Il RTI potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del RTI a gare e appalti.

Il RTI si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali.

#### Art. 16 – Manleva, Brevetti e Diritti D'autore

La Regione non assume alcuna responsabilità nel caso in cui il RTI abbia usato, nell'esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

Il RTI, pertanto, si assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l'uso di programmi informatici, dispositivi, brevetti, attrezzature o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti o diritti d'autore, sollevandone espressamente la Regione. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi, di cui al precedente comma, qualora ne sia venuto a conoscenza.

#### Art.17 – Divieto di cessione del contratto e cessione del credito.

E' fatto assoluto divieto al RTI di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena



di nullità della cessione medesima e risoluzione del contratto.

Il RTI può cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all'accettazione espressa da parte della Regione.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al RTI non hanno effetto nei confronti della Regione fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato tempestivamente alla Regione l'avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale del RTI cedente o scissa. Nei trenta giorni successivi a tale comunicazione, la Regione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto. In tal caso, la Regione si riserva il diritto di risolvere il presente contratto laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all'originaria concessionaria, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno.

#### Art. 18 – Divieto di Sospensione del servizio.

IL RTI non può sospendere forniture o servizi con sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Regione. La sospensione unilaterale da parte della RTI costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto ex art. 1456 del c.c. Restano a carico del RTI tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

#### Art. 19 – Cause di risoluzione del contratto

In caso di inadempimento del RTI anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Regione per porre fine

all'inadempimento, la Regione ha facoltà di considerare risolto il contratto e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del RTI per il risarcimento del danno.

La Regione risolverà il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nei seguenti casi:

- nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva risulti negativo per due volte consecutive;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nel capitolato;
- mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione;
- azioni giudiziarie intentate da terzi contro la Regione per fatti o atti compiuti dalla RTI nell'esecuzione del servizio;
- in caso di mancato rispetto del Protocollo di Legalità sottoscritto il 01.08.07 tra la Regione Campania e il Prefetto di Napoli;
- in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- negli altri casi previsti dal presente contratto.

Si rinvia in ogni caso alla disciplina codicistica per quanto concerne tutte le ipotesi di risoluzione del contratto. La risoluzione fa sorgere in capo alla Re-

gione il diritto di incamerare la cauzione definitiva, di sospendere i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che la Regione dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi il servizio o la sua parte rimanente in danno dell'affidatario inadempiente.

#### Art. 20 – Recesso.

La Regione ai sensi dell'art. 1373 del codice civile, potrà recedere in ogni momento dal contratto, previa comunicazione scritta, senza che il RTI possa vantare diritti a compensi ulteriori, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo. In caso di recesso, al RTI saranno corrisposti esclusivamente i compensi per le prestazioni che risulteranno effettivamente eseguite e accettate alla data del recesso stesso.

#### Art. 21 – Cauzione definitiva

Il RTI ha prestato, ai fini della garanzia degli adempimenti contrattuali per il servizio affidato, deposito cauzionale definitivo infruttifero n. 82519 del 10/2/2017, dell'importo di € 266.221,35 (duecentosessantaseimiladuecentoventuno/35) pari al 5% per cento dell'importo contrattuale del servizio affidato, IVA esclusa, rilasciata da Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (agenzia di Genova 21). La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L'Istituto che ha prestato la suddetta cauzione resta obbligato in solido con il RTI fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte della Regione. La garanzia, riporta le seguenti esplicite clausole: pagamento a semplice richiesta scritta della Regione; rinuncia del benefi-

cio della preventiva escussione del debitore come previsto dall'art. 1944 del codice civile, estesa anche agli accessori del debito principale, in favore della Regione; rinuncia ai termini di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.

Nel caso la suddetta cauzione venisse utilizzata e quindi ridotta, per effetto di applicazioni di penali o risarcimenti in favore della Regione, il RTI è tenuto al reintegro, entro venti giorni dalla richiesta della Regione, nella misura pari alla riduzione della cauzione stessa e in proporzione alle obbligazioni ancora da adempiere.

Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta della Regione. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Regione e, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del RTI, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Art. 22 – Obblighi derivanti dal Protocollo di legalità

Il RTI dichiara di essere a conoscenza e di obbligarsi al rispetto di tutte le disposizioni di cui al protocollo di legalità in materia di appalti pubblici, sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli il 1° agosto 2007 di cui delibera di Giunta regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.54 del 15.10.2007.

#### Art. 23 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Nelle prestazioni oggetto del presente appalto, il RTI assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.. In particolare, a tal fine, comunicherà, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, il conto corrente bancario dedicato alla registrazione di tutti i movimenti finanziari connessi con l'oggetto del presente contratto, da effettuare mediante bonifico bancario al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie discendenti dal presente contratto.

In relazione a ciascuna transazione, su ogni strumento di incasso o pagamento deve essere riportato, il Codice Identificativo di Gara e il Codice Unico di Progetto relativi all'appalto oggetto del presente contratto.

La mancata osservanza delle su richiamate disposizioni nonché delle ulteriori disposizioni previste in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 della citata legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

#### Art. 24 – Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

Il RTI si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DGR n. 11 del 23/1/2014.

#### Art. 25 – Trattamento dati personali

Il RTI acconsente ai sensi del d.lgs. 30/6/2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, al trattamento dei dati personali.

#### Art. 26 – Foro competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista in via esclusiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, cod. proc. civ., ed espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

#### Art. 27 – Imposte e spese

Sono a carico del RTI le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica ad eccezione della procura allegata per la quale l'imposta di bollo viene regolarizzata attraverso l'apposizione dei contrassegni telematici apposti sulla copia analogica. Detti allegati sono conservati agli atti dell'Ufficio III AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall' art. 32, comma 14 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50:

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto

da trenta pagine per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).